



COMUNE DI GORNO
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO
PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 29.05.2023

Sommario

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art.1 - Campo di applicazione	1
Art.2 - Forma di gestione	1
Art.3 - Principi generali	1
Art.4 - Oggetto e finalità del regolamento	1
Art.5 - Classificazione dei Rifiuti	2
Art. 6 - Rifiuti Urbani non domestici	3
Art.7 - Definizioni	4
Art.8 - Rifiuti cimiteriali	7
Art.9 - Attività di competenza del Comune	7
Art.10 - Ordinanze contingibili e provvedimenti	7
Art.11 - Attività di competenza del Gestore del servizio	8
Art.12 - Valorizzazione delle iniziative promosse delle Associazioni di volontariato	9
Art.13 - Informazione	9
Art.14 - Obblighi e divieti dei produttori o detentori dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali, dei rifiuti pericolosi e delle sostanze escluse (non considerate rifiuto)	9
TITOLO 2 - NORME PER LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI	10
Art.15 - Forme di gestione sovracomunale	10
Art.16 - Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e modello di Raccolta Differenziata da applicarsi	10
Art. 17 - Norme generali e specifiche per i contenitori dei rifiuti	11
Art.18 - Definizione dei criteri generali per l'attuazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti	12
Art.19 - Norme specifiche per l'attuazione della raccolta differenziata: materiali ammessi e non ammessi nelle frazioni di rifiuto differenziato	13
Art.20 - Norme generali e specifiche per la raccolta dei rifiuti vegetali proveniente da attività di manutenzione del verde pubblico	14
Art.21 - Centro di Raccolta Comunale, modalità di gestione e funzionamento	14
Art.22 - Trasporto, prima pesatura e trattamento dei rifiuti	15
Art.23 - Attivazione di servizi sperimentali ai fini della verifica della funzionalità di materiali o prodotti nuovi o per finalità conoscitive e statistiche	15
TITOLO 3 - RACCOLTE DELLE SINGOLE FRAZIONI	15
Art.24 - Implementazione del modello omogeneo regionale	16
Art.25 - Raccolta porta a porta della frazione umida	16
Art.26 - Raccolta porta a porta di carta e cartone	16
Art.27 - Raccolta porta a porta degli imballaggi in vetro e in metallo	16
Art.28 - Raccolta porta a porta degli imballaggi in plastica	17
Art.29 - Raccolta porta a porta del rifiuto urbano residuo	17
Art.30 – Raccolta porta a porta dei rifiuti ingombranti.....	17

Art. 31 - Centro Comunale di Raccolta	17
Art.32 - Altre raccolte	18
TITOLO 4 - PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI	18
Art.33 - Autocompostaggio	18
Art.34 - Ecofeste	19
TITOLO 5 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	20
Art.35 - Spazzamento: realizzazione del servizio e frequenze di intervento	20
Art.36 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati	20
Art.37 - Pulizia dei mercati e dei posti di vendita ambulante all'aperto	21
Art.38 - Pulizia delle aree pubbliche occupate da esercizi pubblici o negozi, spettacoli viaggianti e per manifestazioni su aree pubbliche o private	21
Art.39 - Attività di volantinaggio	22
Art.40 - Carico e scarico di merci e materiali, rimozione degli ingombri	22
Art.41 - Pulizia di aree occupate da cantieri	22
Art.42 - Rimozione di scarichi abusivi su suolo pubblico o di uso pubblico	23
Art.43 - Obblighi di chi conduce animali domestici	23
Art.44 - Divieti	23
TITOLO 6 - SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI FINALI	23
Art.45 - Preposti alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento	23
Art.46 - Verifiche e controlli	23
Art.47 - Regime sanzionatorio	24
Art.48 - Entrata in vigore e abrogazioni	25
Art.49 - Clausola di adeguamento	25
ALLEGATO 1 - CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA: CARATTERISTICHE, MODALITA' DI GESTIONE ED ACCESSO	26
ALLEGATO 2 - SCHEDE RACCOLTE PORTA A PORTA: RIFIUTI AMMESSI E VIETATI	29

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i, nel seguito denominato anche Testo Unico Ambientale, della Legge Regionale della Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., del Programma Regionale di Gestione Rifiuti approvato con DGR n.1990 del 20 giugno 2014 nel seguito denominato PRGR, nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia.
2. Esso disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani nelle fasi di conferimento, raccolta differenziata e trasporto per l'avvio al recupero o allo smaltimento e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini a servizio di aree pubbliche o pubblicamente fruite, il conseguente trattamento dei rifiuti raccolti, nonché la gestione delle ulteriori frazioni definite all'articolo 184 del Testo Unico Ambientale.
3. Esso disciplina altresì al Titolo 4° la gestione di materiali che non siano ancora rifiuti, prevedendo forme di prevenzione della produzione dei rifiuti.
4. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato, dalle disposizioni in precedenza richiamate e dal presente Regolamento comunale, dal Contratto di Servizio stipulato con il Gestore, oltre che dalle disposizioni previste nel Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa rifiuti, per quanto applicabili.

Art.2 - Forma di gestione

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si configura come un servizio di pubblico interesse ed è svolto nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.
2. In base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i servizi di gestione dei rifiuti urbani potranno essere effettuati in cooperazione con altri enti locali.

Art.3 - Principi generali

1. La gestione dei rifiuti urbani è disciplinata dal presente Regolamento ed è condotta:
 - a. nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;
 - b. in modo tale da garantire l'uguaglianza tra i Cittadini, parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c. secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità, al fine di assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, una efficace protezione della salute degli organismi viventi, la tutela dell'ambiente e del paesaggio;
 - d. garantendo il rispetto della qualità delle aree urbane e periurbane.
2. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.

Art.4 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - a. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, definendo e delimitando il perimetro in cui sono attivati i servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti e individuando le diverse tipologie di servizio attivato, con eventuale suddivisione in zone del territorio comunale;

- b. le modalità del conferimento differenziato e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti, promuovere il recupero di materia dagli stessi e ridurre il flusso del rifiuto residuo da avviare a recupero energetico o smaltimento;
- c. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e degli esiti da esumazione ed estumulazione;
- d. le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- e. le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, pulizia e vuotatura dei cestini portarifiuti stradali al fine di garantire il necessario decoro e la tutela igienico sanitaria su tutto il territorio comunale;
- f. le modalità di gestione del Centro di Raccolta comunale;
- g. forme di prevenzione e riduzione dei rifiuti, quali il compostaggio domestico e la disciplina delle Ecofeste;
- h. il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.

2. L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto gestore dei servizi di igiene urbana, promuove ed attiva le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di gestione integrata anche finalizzate all'aumento della qualità e della purezza dei materiali avviati a recupero di materia ed alla prevenzione della produzione dei rifiuti.

3. Le associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore, i Cittadini sono chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione. Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

Art.5 - Classificazione dei Rifiuti

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie definite dall'art. 183 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. di cui il detentore si disfi, abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi.

2. I rifiuti sono classificati:

- a. secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;
- b. secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

3. Sono rifiuti urbani:

- a. i rifiuti domestici, indifferenziati o da raccolta differenziata, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b. i rifiuti urbani non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), individuati dall'articolo 6;
- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o e sulle rive dei corpi idrici;
- e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e), in particolare vestiario, casse in zinco ed eventuali inerti da attività edilizia;

4. Sono rifiuti speciali:

- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- d. i veicoli fuori uso.

5. Sono altresì rifiuti speciali, se diversi dai rifiuti urbani:

- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, in particolare i rifiuti prodotti nelle superfici adibite alla lavorazione e alla trasformazione della materia;
- b. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali;
- c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali;
- d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio;
- e. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli da quelli individuati dall'articolo 6, comma 2.

6. Sono rifiuti pericolosi i rifiuti con una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

Art. 6 – Rifiuti Urbani non domestici

1. Sono urbani i rifiuti, indifferenziati e da raccolta indifferenziata, prodotti da utenze diverse dalle domestiche, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, come di seguito elencati.

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* (pericolosi)	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* (pericolosi)	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (pericolosi)	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* (pericolosi)	200130
ALTRI RIFIUTI	altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

2. Sono urbani i rifiuti sanitari individuati dall'art. 2, lett. g), del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, purché non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, e costituiti da:

- a. rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b. rifiuti derivanti dalle attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive

per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

- c. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, rifiuti da imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;
- d. spazzatura;
- e. indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- f. rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nell'ambito delle strutture sanitarie;
- g. gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, pannolini pediatrici e pannoloni, contenitori e sacche utilizzate per le urine;
- h. rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

Art.7 - Definizioni

1. Oltre alle definizioni di cui all'art. 183 del D.Lgs.152/2006, che si intendono qui integralmente assunte, ai fini del presente regolamento sono riportate le seguenti, nella versione attualmente vigente (in caso di loro successiva variazione, varranno le definizioni normative come di volta in volta modificate):

- a. **Centro di Raccolta (CdR):** area presidiata e appositamente allestita ove si svolge l'attività di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani mediante raggruppamento differenziato degli stessi e successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento, autorizzata dal Comune secondo le disposizioni di cui al Decreto 08 aprile 2008 e s.m.i.
- b. **Centro di Raccolta Mobile (CdRM):** automezzo appositamente attrezzato per le operazioni di conferimento (raccolta e trasporto) di rifiuti urbani, di norma con modalità di riconoscimento dell'utenza e/o presidio e sistemi di pesatura del rifiuto conferito in forma differenziata, allocato con periodicità stabilita all'interno di aree pubblica o a pubblica fruizione, senza la presenza di particolari dotazioni.
- c. **Centro del riutilizzo:** locale o area coperta nella quale viene effettuata la consegna, il deposito ed il prelievo di beni usati che non sono rifiuti caratterizzati dal fatto di essere in uno stato tale da consentirne il loro immediato riutilizzo senza l'effettuazione di operazioni di riparazione o sostituzione di parti degli stessi qualificabili come "preparazione per il riutilizzo"; la gestione economica del centro e dei beni gestiti è di responsabilità del Gestore del centro stesso; nel caso il Gestore volesse o avesse l'obbligo di disfarsi dei beni depositati nel centro, questi ultimi dovranno essere considerati rifiuti prodotti dal Gestore stesso.
- d. **Composter:** contenitore idoneo alla produzione "domestica" di compost tramite trattamento aerobico di rifiuti organici domestici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso la propria utenza.
- e. **Conferimento (Modalità di):** le operazioni compiute dal produttore del rifiuto per la consegna al servizio di raccolta e trasporto secondo le modalità definite per ogni tipologia di rifiuto.
- f. **Cernita preliminare:** una delle attività della raccolta per lo smistamento dei rifiuti al fine di ottenere frazioni merceologicamente omogenee senza l'ausilio di particolari attrezzature e senza modificare lo stato fisico del rifiuto conferito, applicabile ai servizi a chiamata od a prenotazione.
- g. **Deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
 - i. i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
 - ii. i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti

- non superi il predetto limite annuo, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- iii. il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - iv. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - v. per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- h. **Eco-Calendario:** documento sintetico informativo per la gestione dei rifiuti per le utenze comunali, indicante:
- i. le modalità di gestione dei rifiuti e di conferimento al servizio locale;
 - ii. le modalità e le frequenze settimanali di raccolta delle tipologie di rifiuto per le quali è prevista la raccolta domiciliare, nonché le modalità, frequenze e luoghi di conferimento delle restanti frazioni di rifiuti urbani.
- i. **Ecofeste:** manifestazioni svolte sul territorio in cui vi sia somministrazione di cibo e bevande ai partecipanti, nelle quali implementare in primo luogo la prevenzione della produzione di rifiuti ed in secondo luogo la raccolta differenziata di tutte le frazioni recuperabili.
- j. **Rifiuto urbano residuo:** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, risultante dalla attivazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, non ulteriormente differenziabile a monte del ciclo, ma utilizzabile previo trattamento nelle forme e modalità ammesse dalla vigente normativa.
- k. **Frazione umida:** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani che può essere avviata al compostaggio e/o ad un trattamento anaerobico.
- l. **Gestione integrata dei rifiuti:** il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti.
- m. **Imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci (dalle materie prime ai prodotti finiti), a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. Gli imballaggi a loro volta sono suddivisi in:
- i. Imballaggio primario o imballaggio per la vendita: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.
 - ii. Imballaggio secondario o imballaggio multiplo: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.
 - iii. Imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.
- n. **Punto di raccolta:** luogo adiacente al civico di residenza/domicilio in cui il contenitore, di qualsiasi tipo e natura in dotazione personale, deve essere posizionato dall'utente, secondo le modalità e frequenze indicate nell'Eco-Calendario.
- o. **Raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico e l'avvio a recupero.
- p. **Raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio lattine e vetro o plastica e lattine) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero.
- q. **Spazzamento stradale:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia (manuale o meccanizzata) delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve.

- r. **Trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti, con appositi mezzi, dal luogo di produzione o detenzione alla successiva fase di stoccaggio o trattamento o smaltimento dei rifiuti.
- s. **Utenti del servizio:** i fruitori del servizio e i produttori/detentori del rifiuto urbano; le Utenze si suddividono in Utenze Domestiche (locali adibiti ad uso di civile abitazione) e le Utenze Non Domestiche (aree e locali adibiti o destinati ad usi diversi dalle utenze domestiche).
- t. **Utenza Domestica singola:** utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitori propri.
- u. **Utenza Domestica condominiale:** utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitore con utilizzo collettivo.

2. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti oggetto di conferimento sono così denominati:

- a. **Rifiuto urbano residuo:** rifiuti di cui all'articolo 7, comma 1, lett. j) del presente regolamento;
- b. **Frazione umida:** rifiuti di cui all'articolo 7, comma 1, lett. k) del presente regolamento.
- c. **Rifiuti Ingombranti:** rifiuti costituiti da beni di consumo durevoli destinati alla dismissione, quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che, per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito del rifiuto urbano residuo.
- d. **Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE):** i rifiuti individuati ai sensi della lettera e) art.4 del D.Lgs. 49/2014; tra gli altri sono considerati RAEE i frigoriferi e i condizionatori d'aria, surgelatori, congelatori, televisori e monitor, computer e tutte le relative periferiche, lavatrici ed asciugatrici, lavastoviglie, forni elettrici, sorgenti luminose e lampade, pannelli fotovoltaici, giocattoli, piccoli elettrodomestici ed utensili.
- e. **Frazione Vegetale:** rifiuto proveniente da aree a verde, giardini e parchi (costituito, ad esempio, da sfalci d'erba, potature di alberature, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche, ecc..) proveniente sia da abitazioni civili che da attività di manutenzione del verde pubblico o da aree cimiteriali.
- f. **Rifiuti cimiteriali:** rifiuti di origine cimiteriale provenienti dalle attività di esumazione o estumulazione suddivisi in resti di legno e vestiti e parti di metallo pulite idoneamente confezionati.
- g. **Rifiuti Urbani Pericolosi:** sono costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur prodotti da utenze domestiche, contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani non pericolosi. Rientrano, a titolo non esaustivo, tra i rifiuti urbani pericolosi i medicinali scaduti, le pile e gli accumulatori, vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi".
- h. **Frazione differenziata - carta e cartone:** è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da giornali, riviste, libri, quaderni confezioni ed imballi di cartone, imballi in tetrapak.
- i. **Frazione differenziata - imballaggi in vetro e in metallo:** è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da bottiglie, vasetti, barattoli, lattine, scatole, tappi di bottiglie in metallo.
- j. **Frazione differenziata - imballaggi in plastica:** è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da bottiglie e confezioni di imballaggio in tutti i tipi di plastica, oggetti di imballo in polistirolo, piatti e bicchieri.
- k. **Frazione differenziata - pannoloni e pannolini:** è la frazione conferita in modo separato dai rifiuti urbani residui al fine di poter garantire modalità e tempi di conferimento confacenti alle specificità del rifiuto.
- l. **Altri rifiuti:** altri rifiuti che, normalmente, sono conferiti direttamente al Centro di Raccolta quali l'olio alimentare, l'olio minerale, piccole quantità di inerti, scarti tessili e vestiti usati, pneumatici usurati, nonché eventuali sottofrazioni derivanti da cernita preliminare di materiali ingombranti costituiti da metallo o legno.

Art.8 - Rifiuti cimiteriali

1. Sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:

- a. ordinaria attività cimiteriale, quali: fiori secchi; corone funebri; carta; ceri e lumini; materiali derivanti dalla pulizia dei viali; materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse; tali rifiuti devono essere collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero;
 - b. esumazioni ed estumulazioni, costituiti da assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura; simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa; avanzi di indumenti, imbottiture e similari; resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano; resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).
2. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni:
- a. devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006; la loro deve favorire il recupero dei resti metallici delle casse (ad esempio zinco, piombo);
 - b. possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, laddove tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere; tali imballaggi devono essere di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recare la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni".
3. Sono inoltre rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale.

Art.9 - Attività di competenza del Comune

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza delle norme del presente Regolamento.
2. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione del recupero energetico e dello smaltimento finale dei rifiuti.
3. La prevenzione della produzione dei rifiuti, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto al recupero energetico ed allo smaltimento, ai sensi della normativa vigente. Il rispetto e la promozione di tale gerarchia dovrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative di informazione.
3. Le attività inerenti al Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani sono esercitate attraverso la Società affidataria del servizio (Gestore del servizio) identificata secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
4. Il Comune nomina il Funzionario Responsabile del Servizio a cui competono tutte le attività di rappresentanza, direzione e controllo verso il Gestore del servizio e di informazione nei confronti della Cittadinanza, nonché la gestione delle previste attività interne, secondo i termini contrattualmente e legalmente stabiliti.

Art.10 - Ordinanze contingibili e provvedimenti

1. Compete al Comune:
 - a. l'emissione di ordinanze contingibili e urgenti;
 - b. l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito, ai sensi del presente Regolamento;
 - c. l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;
 - d. l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e recintate, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico; nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del Soggetto gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
 - e. l'emissione di ordinanza di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs.

152/2006: gli accertamenti previsti dal comma 3 del richiamato dispositivo normativo verranno condotti dal Comando di polizia locale.

Art.11 - Attività di competenza del Gestore del servizio

1. Competono al Gestore del servizio le seguenti attività:
 - a. servizio di raccolta, trasporto e conferimento al trattamento dei rifiuti urbani, con le modalità previste dal contratto di servizio;
 - b. gestione e controllo del Centro di Raccolta comunale, nel rispetto della normativa applicabile;
 - c. servizio di spazzamento manuale e meccanizzato e raccolta foglie per i luoghi pubblici o adibiti ad uso pubblico per i quali il Comune ha previsto lo svolgimento di tale servizio, comprese le successive attività di raccolta, trasporto e conferimento al trattamento dei rifiuti;
 - d. servizio di raccolta, trasporto e avvio a trattamento dei rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua accessibili (a richiesta);
 - e. verifica e controllo del corretto conferimento differenziato dei rifiuti da parte degli utenti, con obbligo di segnalazione delle anomalie agli stessi mediante avviso di non conformità e di tenuta di registro degli errati conferimenti da trasferire, in modalità informatica, al Funzionario Responsabile al termine di ogni servizio;
 - f. informazione dell'utenza sulle modalità di svolgimento del servizio, in sinergia con il Comune;
 - g. gestione integrale informatizzata ed efficiente dei dati relativi alle utenze servite.

2. Il Gestore del servizio assicura, per quanto di propria competenza, che l'intero ciclo dei rifiuti sia gestito secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Le modalità di raccolta ed articolazione del servizio sono stabilite nel Contratto di Servizio stipulato con il Comune, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e delle disposizioni di cui agli ulteriori atti previsti ed emanati dal Comune.

4. Il Gestore del servizio prima dell'inizio dell'attività nomina il Responsabile Incaricato del Servizio, comunicandolo al Comune.

5. Il Gestore del servizio provvede alla redazione e alla stampa dell'Eco-Calendario annuale, preventivamente approvato dal Comune, indicante tutte le informazioni (eventualmente multilingue) necessarie all'utenza per adempiere scrupolosamente alle modalità di conferimento dei rifiuti stabilite.

6. Il Gestore del servizio deve comunicare al Comune, con frequenza trimestrale, il peso dei rifiuti raccolti, per ogni singola tipologia e la percentuale di Raccolta Differenziata raggiunta nel periodo di osservazione e progressivamente nel corso dell'anno solare.

7. Il Gestore del servizio è tenuto a supportare, a richiesta, l'Amministrazione Comunale nella stesura della dichiarazione dei dati di produzione per l'Amministrazione Provinciale e di ogni altro dato eventualmente richiesto, in relazione ai Rifiuti Urbani, nonché a fornire i dati sul servizio agli Enti di Controllo e di Vigilanza, qualora richiesti.

8. Il Gestore del servizio, attraverso l'espletamento delle attività di raccolta, di controllo periodico della qualità, di informazione ai cittadini, partecipa al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata.

Art.12 - Valorizzazione delle iniziative promosse delle Associazioni di volontariato

1. Il Comune può avvalersi della collaborazione delle Associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni nell'attività di gestione dei rifiuti urbani.

2. Tali associazioni possono promuovere iniziative e partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o dal gestore del servizio, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.

3. Non è consentito alle associazioni di cui al comma 1 attivare sul territorio comunale di attività di gestione dei rifiuti urbani per le quali sia prevista l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Art.13 - Informazione

1. Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento, il Comune, in sinergia col Gestore del servizio:

- a. pubblicizza le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
- b. realizza campagne di informazione per i cittadini, in particolare per quanto riguarda i temi inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti e la loro raccolta differenziata;
- c. istituisce un servizio di sportello per le utenze, dotato di idoneo numero telefonico gratuito, un sito internet ed un indirizzo di posta elettronica;
- d. divulga i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza annuale.

2. Il Gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati e a pubblicizzarne i risultati. Il Comune potrà chiedere al Gestore del Servizio di avvalersi di soggetti terzi per il monitoraggio della qualità del servizio prestato.

3. L'Amministrazione verifica lo stato del circuito di gestione dei rifiuti urbani con cadenza almeno annuale, monitorando il raggiungimento degli obiettivi individuati in sede di Piano Finanziario.

Art.14 - Obblighi e divieti dei produttori o detentori dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali, dei rifiuti pericolosi e delle sostanze escluse (non considerate rifiuto)

1. I produttori e i detentori di rifiuti urbani devono conferirli al circuito di raccolta secondo le modalità e le tempistiche previste dal Comune nel presente Regolamento, ovvero da provvedimenti specificamente emanati.

2. I produttori e i detentori di rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi, o di sostanze escluse dal campo di applicazione dei rifiuti di cui al Testo Unico Ambientale, sono tenuti a distinguere e mantenere separati i relativi flussi dai flussi dei rifiuti urbani. I produttori o detentori sono tenuti a provvedere a proprie spese, alla raccolta, trasporto e trattamento di detti rifiuti in forma autonoma o attraverso imprese o enti autorizzati alle specifiche operazioni, nel pieno rispetto dalla vigente normativa.

3. I contenitori ed i sacchi dedicati al servizio porta a porta devono essere esposti la sera precedente la raccolta dopo le ore 19.00 ed entro le ore 5.00 del giorno del ritiro. L'utente deve ritirare tempestivamente i contenitori svuotati dal servizio di raccolta e i contenitori ed i sacchi non svuotati/ritirati dal servizio di raccolta in quanto non conformi al presente Regolamento.

4. E' assolutamente vietato abbandonare o depositare in modo incontrollato qualsiasi tipo di rifiuto, di qualsiasi natura e stato, sul suolo, nel suolo o in qualsiasi altra matrice ambientale, anche se racchiuso in sacchi o in altri recipienti. Il medesimo divieto di abbandonare, depositare o immettere rifiuti di qualsiasi tipo, natura o stato, vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde fluviali e lacuali, i laghi, i tombini e comunque per tutte le acque superficiali e sotterranee. il Funzionario Responsabile procede avverso gli interessati o responsabili, anche per il ripristino del pubblico decoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 192 del D.Lgs.152/2006.

5. I soggetti non iscritti negli elenchi dei contribuenti della Tari del Comune di GORNO non possono conferire rifiuti di qualsiasi natura al circuito di gestione comunale, ad eccezione dei rifiuti originati e prodotti nel territorio del comune di GORNO da turisti, visitatori, fruitori di esercizi commerciali, che vengano conferiti nei cestini portarifiuti stradali.

6. E' vietato utilizzare cestini portarifiuti stradali per usi impropri ed in particolare per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte da utenze nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche presenti sul territorio comunale.

7. E' vietato imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti, quali imballaggi, bucce, pezzi di carta, gomma da masticare, mozziconi di sigaretta.

8. E' vietato effettuare qualsiasi forma di cernita manuale sui rifiuti conferiti al circuito di gestione comunale (servizi porta a porta, Centro di Raccolta Comunale, contenitori stradali, cestini portarifiuti stradali). Tale divieto non si applica ai soggetti a ciò espressamente autorizzati dal Comune.

9. E' vietato utilizzare canne di caduta per i rifiuti condominiali. Quelle esistenti devono essere dismesse e chiuse a cura dei proprietari.

10. E' vietata ogni forma di combustione di qualsiasi tipo di rifiuto sia in area pubblica sia in area privata; eventuali manifestazioni, tipiche della tradizione locale, in cui vengano bruciati materiali legnosi (comunque non classificabili come rifiuti ai sensi della normativa vigente), devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco con fissazione dei limiti e delle cautele a cui sottostare.

11. Gli utenti devono agevolare e comunque non intralciare l'attività degli operatori addetti ai servizi di gestione dei rifiuti urbani.

TITOLO 2 - NORME PER LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Art.15 - Forme di gestione sovracomunale

1. In base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i servizi di gestione dei rifiuti urbani potranno essere effettuati in cooperazione con altri enti locali, previo assenso espresso del Comune di Gorno.

2. Qualora il trasporto dei rifiuti venga effettuato congiuntamente ad altri Comuni, il Gestore del servizio dovrà obbligatoriamente mettere in atto le necessarie operazioni di pesatura parziale del carico per poter attribuire correttamente i pesi ai Comuni serviti contestualmente.

3. Il Gestore del servizio, fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, non può mescolare i rifiuti urbani raccolti sul territorio comunale di Gorno con quelli raccolti in altro Comune.

Art.16 - Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e modello di Raccolta Differenziata da applicarsi

1. Sul territorio del Comune di Gorno è istituita ed è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti.

2. Il Comune di Gorno adotta il sistema Domiciliare Integrato con tariffazione presuntiva con metodo normalizzato (art. 1 comma 651 L. 147/2013), ai fini di conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e dal PRGR vigente.

3. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è garantito in tutto il territorio comunale.

4. Il territorio del Comune viene ricompreso in un'unica zona di raccolta.

5. A tal fine si intende servita qualsiasi utenza la cui strada di accesso risulti compresa nel perimetro di regolare effettuazione del servizio. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche gli edifici ai quali si accede mediante strade private il cui sbocco sia comunque in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.

6. Qualora le caratteristiche di alcune strade private siano tali da compromettere l'operatività del mezzo adibito alla raccolta, come previsto all'art. 18 punto 4, per la manovrabilità o la sicurezza, i residenti dovranno conferire le diverse frazioni di rifiuti al più vicino punto della strada pubblica. A tutte le utenze non domestiche è regolarmente assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti ovunque siano insediate nell'ambito del territorio comunale.

7. Per le utenze non domestiche, nel rispetto degli standard previsti dal presente Regolamento, il servizio e la tipologia dei contenitori sarà parametrata, qualora necessario, in funzione delle loro effettive esigenze e necessità a seguito di indagine conoscitiva svolta dall'Ufficio Tecnico Comunale e/o dal Gestore del servizio.

9. Ai fini del presente Regolamento sono da considerarsi contenitori: i cassonetti, i bidoni carrellati e non, i mastelli a rendere, i sacchi a perdere, i cassoni scarrabili, i roll, le cassapallet, le cisternette e comunque qualsiasi oggetto atto al contenimento dei rifiuti di qualsiasi dimensione destinati al circuito di gestione comunale.

Art. 17 - Norme generali e specifiche per i contenitori dei rifiuti

1. I contenitori sono:

- a. pubblici, se collocati dal Gestore del servizio su area di pubblico passaggio o accessibile al pubblico;
- b. assegnati all'utenza (in forma singola o collettiva), collocabili solo in area privata con esclusione delle fasi di conferimento e raccolta; tali contenitori a loro volta possono essere:
 - i. a rendere;
 - ii. a perdere.

2. I contenitori sono resi disponibili all'utenza secondo le modalità di servizio stabilite dal Comune in occasione di prima fornitura a tutte le Utenze o in occasione di presentazione di denuncia di attivazione alla singola Utenza, e, per le Utenze non domestiche, anche in funzione delle specifiche necessità riscontrate.

3. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori pubblici è in carico al Gestore del servizio. La manutenzione ordinaria (quali, ad esempio, il lavaggio e la pulizia) dei contenitori a rendere assegnati agli Utenti, è in capo a questi ultimi.

4. Gli eventuali contenitori a perdere (come i sacchi) possono essere resi disponibili all'Utenza annualmente, come da apposita comunicazione effettuata dal Comune. Il Comune può altresì disporre che determinati contenitori a perdere destinati alla raccolta/conferimento di specifiche frazioni di rifiuto (es. frazione umida) vengano procurati direttamente dalle Utenze.

5. Per il conferimento dei rifiuti è obbligatorio l'utilizzo dei contenitori previsti, ai sensi del presente Regolamento, per ogni specifica tipologia di rifiuto; essi devono essere mantenuti sempre chiusi, fatti salvi i casi di contenitori senza coperchio/chiusura.

6. Nel caso in cui i contenitori pubblici vengano accidentalmente rotti o risultino non più funzionali all'uso, il Gestore del servizio provvederà al loro ripristino o alla loro sostituzione.

7. Nel caso di rottura e/o deterioramento dei contenitori a rendere assegnati all'utenza, essi verranno sostituiti a cura del Comune.

8. Tutti i contenitori di cui al presente articolo devono essere mantenuti con cura e in buono stato, fatta salva la normale usura.

9. E' tassativamente escluso l'utilizzo di contenitori dotati di sistema di riconoscimento di proprietà dell'utenza; negli altri casi è necessario che l'utente che intende utilizzare contenitori di proprietà ottenga il consenso preventivo all'utilizzo da parte del Comune, che viene accordato sentito il Gestore del servizio che fornirà il relativo microchip di riconoscimento.

10. In caso di furto dei contenitori assegnati, la richiesta di nuovo contenitore va presentata a cura dell'Utenza al Comune e deve essere accompagnata da:

- a. dichiarazione di sottrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nel caso di contenitori fino alla capacità di 360 litri;
- b. copia della presentazione di regolare denuncia all'autorità competente nel caso di contenitori di maggiori dimensioni.

11. I contenitori assegnati all'Utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza. I contenitori pubblici sono collocati dal Gestore del servizio, previo parere del Servizio di Polizia Locale laddove si debbano posizionare sulle aree di pubblico passaggio.

12. Nel collocamento dei contenitori all'interno delle relative pertinenze dovranno essere rispettate le norme applicabili in materia di igiene locale e sanità, e adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgere di criticità ed interferenze con le utenze limitrofe.

13. Nei casi in cui l'Utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

14. Nelle nuove costruzioni, nelle nuove lottizzazioni di iniziativa pubblica o privata o in caso di adozioni di nuovi strumenti di pianificazione territoriale è auspicabile il reperimento di adeguati spazi atti ad ospitare, in area privata, i contenitori per il conferimento dei rifiuti ed eventuali punti di raccolta adeguati alle diverse esigenze locali ed alle disposizioni previste dalla regolamentazione applicabile. Tali spazi non vengono computati nella s.l.p.

15. All'atto della cessazione dell'utenza ai fini della tassa rifiuti, tutti i contenitori a rendere assegnati all'Utenza devono essere riconsegnati al Comune vuoti e puliti, anche conformemente alle disposizioni in merito previste dal vigente Regolamento per l'applicazione della TARI. Per i contenitori con volumetria unitaria superiore ai 100 litri l'utente può chiedere che il ritiro sia svolto dal Gestore del servizio a titolo oneroso.

Art.18 - Definizione dei criteri generali per l'attuazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti

1. Le attività di conferimento e di raccolta dei rifiuti dovranno rispettare le seguenti prescrizioni.
 - a. Per ogni tipologia di rifiuto il conferimento dovrà avvenire esclusivamente tramite l'apposito contenitore, di tipologia e del colore previsti dal presente Regolamento. Il servizio di raccolta dei rifiuti prevede lo svuotamento dei contenitori stabiliti per singola frazione e la raccolta dei sacchi.
 - b. Per la raccolta della frazione umida devono essere usati esclusivamente sacchi o sacchetti biodegradabili e compostabili certificati, conformi alla norma EN13432, inseriti nell'apposito contenitore rigido.
 - c. I cartoni devono essere conferiti ben piegati e legati in modo da ridurne al minimo l'ingombro.
 - d. Per i rifiuti ingombranti ed i Raee il conferimento dei materiali è fatto direttamente presso il Centro di Raccolta comunale senza particolari confezionamenti; se attivato, è altresì possibile richiedere il servizio di prelievo domiciliare a pagamento su prenotazione, effettuando il conferimento sulla pubblica via, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Gestore del servizio.
 - e. Il conferimento di ogni frazione differenziata al servizio di raccolta porta a porta dovrà avvenire posizionando i rifiuti sul fronte stradale adiacente al civico dell'Utenza; il conferimento deve avvenire in modo da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, ciclisti e automezzi, senza causare lo spargimento di alcuna lordura su suolo pubblico e conferendo i piccoli oggetti taglienti e appuntiti in modo opportunamente protetto; in particolare, viene fatto divieto di conferire aghi, lamette e rasoi privi dell'apposito involucro protettivo.
 - f. Il posizionamento dei cassonetti, ovvero il collocamento anche temporaneo di bidoni carrellati, mastelli, sacchi o altri rifiuti (ingombranti, Raee etc.) sul marciapiede o sulla sede stradale dovrà essere verificato, per relativa idoneità, dal Servizio di Polizia Locale; laddove risulti necessario, dovrà essere approntata idonea segnaletica orizzontale e/o verticale o definite soluzioni alternative a cura del Comune.
 - g. La raccolta dei rifiuti conferiti dalla cittadinanza dovrà essere effettuata entro le 7 ore successive al termine del periodo stabilito per il conferimento, salvo fattispecie individuate e regolamentate dal Funzionario Responsabile coerentemente alle proprie attribuzioni.
 - h. Eventuali contenitori a rendere, assegnati all'utenza, dovranno essere ritirati al più presto possibile dalla sede stradale, dopo lo svuotamento e comunque entro le ore 19.00 del giorno in cui è stato effettuato il servizio di raccolta, salvo fattispecie individuate e regolamentate dal Funzionario Responsabile coerentemente alle proprie attribuzioni.
 - i. E' vietato conferire rifiuti al servizio di raccolta porta a porta in orario differente da quello stabilito.
 - j. Il Gestore del servizio dovrà porre particolare cura nell'asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati intorno ai contenitori nonché nel rimuovere i rifiuti che dovessero cadere o disperdersi sul suolo pubblico nel corso delle operazioni di raccolta.

- k. Al termine dello svuotamento, gli operatori addetti alla raccolta devono collocare i contenitori a rendere, con la cura necessaria ad evitarne il danneggiamento, nello stesso sito da cui sono stati prelevati, evitando di lasciarli aperti, sulla carreggiata stradale o posizionati in ordine sparso sui marciapiedi.
- l. I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali vengono collocati i contenitori sono tenuti a:
 - i. consentire la collocazione dei contenitori in posizione idonea e protetta.
 - ii. collaborare con l'Amministrazione Comunale alla diffusione del materiale informativo sul servizio.
 - iii. comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.
- m. I rifiuti pericolosi (RUP) potranno essere consegnati presso il Centro di Raccolta Comunale/al servizio Centro di Raccolta Mobile dalle sole utenze domestiche; per il conferimento di pile e farmaci potranno essere utilizzati anche gli specifici contenitori dislocati nel territorio comunale.
- n. Gli oli alimentari usati potranno essere conferiti al Centro di Raccolta comunale; per le utenze non domestiche il Comune può istituire, tramite il Gestore del servizio, un apposito servizio di raccolta domiciliare, con adesione volontaria, da formalizzarsi tramite sottoscrizione di apposita convenzione.
- o. Altre tipologie di rifiuto, come in particolare sfalci e potature, legno, inerti, rottami metallici, vetro, toner, vernici, accumulatori, etc. nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti, potranno essere conferite al Centro di Raccolta Comunale.

2. Le frequenze e gli standard minimi del servizio di conferimento e raccolta sono precisati al Titolo 3.

3. Ogni contenitore assegnato all'utenza potrà essere dotato di apposito dispositivo di lettura/identificazione, precaricato con i dati relativi all'utenza assegnataria, al tipo di rifiuto contenuto ed alla volumetria del contenitore, al fine di effettuare la misurazione dei rifiuti conferiti sia per indagini statistiche che per l'applicazione di sistemi tariffari puntuali. Ai sensi del D.M. 20.04.2017, almeno i contenitori per la raccolta del rifiuto urbano residuo sono dotati di sistema di identificazione.

4. Il servizio di raccolta porta a porta è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il Gestore del servizio potrà accedere su aree private previo consenso scritto del proprietario e del/i conduttore/i solo se le aree stesse garantiscono mezzi adibiti al servizio di raccolta la possibilità di manovra e di accesso senza uso di chiavi/telecomandi.

Art.19 - Norme specifiche per l'attuazione della raccolta differenziata: materiali ammessi e non ammessi nelle frazioni di rifiuto differenziato

1. L'Allegato 2 al presente Regolamento sono dettagliati, per ogni frazione di rifiuto raccolta in modo differenziato con il servizio porta a porta e per il rifiuto urbano residuo, le tipologie di materiale ammesse e non ammesse e le norme per il conferimento dei rifiuti nei diversi contenitori.

2. Gli utenti sono obbligati a rispettare scrupolosamente le indicazioni previste dal suddetto allegato.

3. Dato atto della continua evoluzione sia dei materiali, che residuano da processi di consumo e da processi produttivi, sia delle tecniche per il loro recupero, il Consiglio Comunale dà mandato al Funzionario Responsabile, con proprio atto, di garantire l'aggiornamento dell'allegato di cui al precedente comma 1, le cui variazioni saranno rese note alla Cittadinanza mediante Eco-Calendarario o con altre opportune modalità, da stabilirsi in base alle esigenze contingenti.

Art.20 - Norme generali e specifiche per la raccolta dei rifiuti vegetali proveniente da attività di manutenzione del verde pubblico

1. I rifiuti vegetali puliti provenienti da attività di manutenzione del verde pubblico devono essere raccolti e conferiti a cura del Comune, anche tramite il soggetto incaricato del servizio di manutenzione del verde pubblico, presso il Centro di Raccolta Comunale, oppure direttamente presso centri di trattamento autorizzati.

2. Laddove si verifichi il conferimento dei rifiuti di cui al comma 1 al Centro di Raccolta Comunale, il Gestore del servizio dovrà curare che i rifiuti vegetali siano trasportati agli idonei impianti di recupero con opportuna cadenza, tale da non impattare negativamente sulla capacità di ricezione del Centro di Raccolta stesso.

Art.21 - Centro di Raccolta Comunale, modalità di gestione e funzionamento

1. Il Centro di Raccolta Comunale è un'area realizzata ed autorizzata secondo le modalità previste dal D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. ed è destinata a ricevere, in vista dell'avvio a recupero/smaltimento, le singole frazioni merceologiche ottenute dal conferimento diretto e differenziato da parte delle utenze domestiche, delle utenze non domestiche, del Gestore del servizio, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

2. Il Comune, con propria deliberazione e sulla base degli indirizzi e standard stabiliti dal presente Regolamento, definisce le modalità di gestione e operatività del Centro di Raccolta, le tipologie di rifiuto per le quali è attivato il servizio, tra cui almeno quelle previste dagli obiettivi del vigente PRGR (par. 10.3.2.2) e non raccolte già a domicilio o con Centro di Raccolta Mobile, gli orari di apertura al pubblico, le forme di convenzionamento con le utenze non domestiche e tutti gli ulteriori aspetti previsti dalla normativa in materia. Le disposizioni vigenti sono riportate nell'allegato 1 al presente Regolamento.

3. All'ingresso del Centro di Raccolta Comunale sono esposte le norme di rispetto e fruizione, gli obblighi e i divieti a cui tutti si devono attenere.

4. E' fatto divieto a chiunque di accedere e conferire rifiuti in orari diversi da quelli di apertura al pubblico, salvo al personale espressamente autorizzato dal Gestore del Servizio.

5. Il Centro di Raccolta Comunale viene custodito e presidiato dal Gestore del servizio, negli orari di apertura, al fine di:

- a. evitare il conferimento dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori.
- b. evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o siti adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti.
- c. favorire quanto più possibile il conferimento differenziato delle varie frazioni, in funzione del loro avvio a recupero, minimizzando così il conferimento nel cassone dedicato ai rifiuti ingombranti.
- d. evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente.
- e. sensibilizzare l'utenza a un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti.
- f. aiutare l'immissione nei contenitori dei rifiuti particolarmente voluminosi e/o pesanti, qualora l'utenza ne faccia espressa richiesta.
- g. curare la pulizia del Centro di Raccolta ed in particolare delle aree circostanti ai contenitori ed ai cassoni, assicurando che siano mantenute in ogni frangente le migliori condizioni di sicurezza e di igiene.

6. Il Gestore del Servizio dovrà inoltre:

- a. Compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti nei casi e con le modalità previsti dalla legge.
- b. Redigere consuntivi periodici in cui vengano riportati i dati delle quantità di materiali conferiti e/o prelevati per l'avvio a trattamento.
- c. Segnalare agli Uffici Comunali competenti ogni violazione del Regolamento.
- d. Segnalare agli Uffici Comunali competenti ogni disfunzione venga rilevata sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi.
- e. Coordinare tutte le operazioni di svuotamento dei contenitori.

7. È fatto espresso divieto di:

- a. Arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente.
- b. Abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area del Centro di Raccolta.
- c. Abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nel Centro di Raccolta.
- d. Introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali.

- e. Effettuare l'asporto e qualsiasi forma di cernita del materiale conferito; l'asporto dei rifiuti è consentito al solo Gestore del servizio

Art.22 - Trasporto, prima pesatura e trattamento dei rifiuti

1. Il Gestore del servizio di raccolta e trasporto deve essere iscritto alla categoria 1 dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (D.M. 120/2014), in classe dimensionale adeguata al bacino d'utenza complessivamente servito.
2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei autocarri, iscritti alla categoria 1 dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ed abilitati per i C.E.R. effettivamente oggetto del servizio di trasporto, le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art. 178 del Testo Unico Ambientale e delle altre condizioni contrattualmente definite con il Comune di Gorno.
3. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono altresì conformarsi alle vigenti norme di circolazione, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda fila, ecc.).
4. Il Gestore del servizio provvede alla definizione del primo peso dei rifiuti raccolti sul territorio comunale a mezzo di pesa pubblica o presso impianti di conferimento intermedio e/o finale provvisti di impianto di pesatura a norma e comunque al primo scarico del mezzo adibito alla raccolta.
5. Tutti i rifiuti raccolti secondo le modalità stabilite sono trasportati e conferiti ad impianti autorizzati, a cura del Gestore del servizio, secondo i seguenti criteri:
 - a. tutte le frazioni valorizzabili, sono avviate a idonei impianti di recupero di materia, tra i quali si annoverano anche quelli gestiti dai concessionari dei Consorzi di filiera, dai Sistemi Collettivi e degli altri Consorzi nazionali obbligatori;
 - b. il rifiuto urbano residuo, i rifiuti ingombranti, i rifiuti di provenienza cimiteriale, gli altri rifiuti non avviabili a recupero di materia, sono inviati agli impianti di recupero energetico o smaltimento individuati ai sensi della vigente pianificazione regionale e provinciale.

Art.23 - Attivazione di servizi sperimentali ai fini della verifica della funzionalità di materiali o prodotti nuovi o per finalità conoscitive e statistiche

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, anche in ambiti territoriali delimitati o per specifiche categorie di produttori, forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione rifiuti, sia di ottimizzazione del recupero di materia o energia, nonché per la sperimentazione di materiali e tecniche di raccolta innovative anche in ottica del miglioramento dei sistemi di misurazione della produzione dei rifiuti.

TITOLO 3 - RACCOLTE DELLE SINGOLE FRAZIONI

Art.24 - Implementazione del modello omogeneo regionale

1. Le raccolte delle principali frazioni dei rifiuti urbani sono effettuate con modalità congruenti con il Modello Omogeneo previsto al paragrafo 11.4.4 del vigente PRGR.
2. Gli articoli del Titolo presente indicano le modalità operative individuate per ciascuna frazione di rifiuto.

Art.25 - Raccolta porta a porta della frazione umida

1. E' istituito il servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti di provenienza alimentare.
2. Negli appositi contenitori devono essere inseriti solo rifiuti urbani appartenenti alla frazione umida, come specificato all'allegato 2. Si ammette altresì il conferimento congiunto di modeste quantità di scarti vegetali non alimentari, purché di origine domestica (es. fiori recisi).
3. I rifiuti appartenenti alla frazione umida vengono raccolti all'interno delle utenze a mezzo di sacchetti biodegradabili e compostabili certificati posti in bidoncini da lt.10/20. Il produttore conferisce la frazione umida al servizio di raccolta esponendo i suddetti bidoncini o, in alternativa mastelli da lt.30 o bidoni carrellati da 120/240/360 lt, tutti dotati di sistema di identificazione, che permette di associare in modo univoco il contenitore all'Utente, nei giorni definiti nell'Ecocalendario, posizionandoli in adiacenza al proprio numero civico.
4. I rifiuti umidi così raccolti verranno trasportati dal Gestore del servizio ad impianti di compostaggio autorizzati.

Art.26 - Raccolta porta a porta di carta e cartone

1. E' istituito il servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti di natura cellulosa.
2. La carta pulita, i cartoni e gli imballaggi in tetrapak, come dettagliato all'Allegato 2, vengono raccolti a domicilio e devono essere conferiti dagli utenti ordinatamente, debitamente ridotti di volume (i cartoni devono essere piegati), confezionati in pacchi legati con spago o in sacchi di carta o scatole di cartone; oppure in contenitori rigidi.
Si ammette altresì il conferimento mediante bidone carrellato da lt 120/240/360 .
3. La carta raccolta con le modalità indicate nel presente articolo deve essere conferita a cura del produttore a bordo strada, posizionandoli in adiacenza al proprio numero civico, nei giorni definiti nell'Ecocalendario.
4. La carta raccolta verrà conferita dal Gestore del servizio a impianti di recupero autorizzati e convenzionati con il Comieco (Consorzio istituito ai sensi del D.Lgs n. 152/06) o, in alternativa, a impianti di recupero in regime di libero mercato.

Art.27 - Raccolta porta a porta degli imballaggi in vetro e in metallo

1. E' istituito il servizio di raccolta differenziata congiunta porta a porta degli imballaggi in vetro ed in metallo.
2. Gli imballaggi in vetro ed in metallo (come dettagliato all'Allegato 2) vengono raccolti a domicilio, posizionandoli in adiacenza al proprio numero civico preventivamente privati, a cura dell'utente, dell'eventuale involucro di materiale diverso.
3. Il conferimento viene effettuato per mezzo di appositi contenitori di piccole dimensioni (secchi, cassette di plastica, di legno....) oppure bidoni carrellati da 120/240 litri, da posizionarsi a cura dell'utente a bordo strada nei giorni indicati nell'Ecocalendario.
4. Il rifiuto raccolto verrà conferito dal Gestore del Servizio a impianti di recupero autorizzati e convenzionati con il Coreve (Consorzio istituito ai sensi del D.Lgs n. 152/06) o, in alternativa, a impianti di recupero in regime di libero mercato.

Art.28 - Raccolta porta a porta degli imballaggi in plastica

1. E' istituito il servizio di raccolta differenziata porta a porta degli imballaggi in plastica.
2. I suddetti imballaggi, come dettagliato all'Allegato 2, vengono raccolti a domicilio, posizionandoli in adiacenza al proprio numero civico, e devono essere conferiti dagli utenti ordinatamente, confezionati in sacchi in plastica chiusi trasparenti/ traslucidi.
3. Gli imballaggi raccolti con le modalità indicate nel presente articolo devono essere conferiti a cura del produttore a bordo strada nei giorni definiti nell'Ecocalendario.

4. I rifiuti raccolti verranno conferiti dal Gestore del servizio a impianti di recupero autorizzati e convenzionati con il Corepla (Consorzio istituito ai sensi del D.Lgs n. 152/06) o, in alternativa, a impianti di recupero in regime di libero mercato.

Art.29 - Raccolta porta a porta del rifiuto urbano residuo

1. E' istituito il servizio di raccolta differenziata porta a porta del rifiuto urbano residuo. Esso, come dettagliato all'Allegato 2, si ottiene per differenza dopo aver effettuato tutte le separazioni delle altre frazioni merceologiche oggetto di Raccolta Differenziata.

2. Il rifiuto urbano residuo viene raccolto a domicilio in sacchi grigi in polietilene semitrasparenti.

3. I rifiuti raccolti con le modalità indicate nel presente articolo devono essere conferiti a cura del produttore a bordo strada, posizionandoli in adiacenza al proprio numero civico, nei giorni indicati nell'Ecocalendario.

4. I rifiuti raccolti verranno trasportati dal Gestore del servizio ad impianti di trattamento finale autorizzati.

Art.30 - Raccolta porta a porta dei rifiuti ingombranti

1. E' istituito il servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti ingombranti.

2. I suddetti rifiuti ingombranti, come dettagliato all'Allegato 2, vengono raccolti a domicilio, posizionandoli in adiacenza al proprio numero civico, a cura dell'utente, senza creare ostruzioni alla viabilità.

3. I rifiuti ingombranti raccolti con le modalità indicate nel presente articolo devono essere conferiti a cura del produttore a bordo strada, nei giorni indicati nell'Ecocalendario, al di fuori di questi giorni è possibile richiedere il servizio previa prenotazione.

4. I rifiuti raccolti verranno trasportati dal Gestore del servizio ad impianti di trattamento finale autorizzati.

Art.31 - Centro Comunale di Raccolta

1. E' istituito il servizio di raccolta per mezzo di apertura al pubblico di un Centro Comunale di Raccolta.

2. Presso il suddetto Centro di Raccolta le utenze domestiche possono conferire in modo differenziato i rifiuti elencati di seguito.

C.E.R.	DESCRIZIONE
08.03.18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
15.01.01	Imballaggi di carta e cartone
15.01.02	Imballaggi di plastica
15.01.03	Imballaggi in legno
15.01.07	Imballaggi di vetro
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
20.01.10	Abbigliamento
20.01.21	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20.01.23	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20.01.25	Oli e grassi commestibili
20.01.26	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20.01.25
20.01.27	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20.01.32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31

20.01.33	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
20.01.35	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi
20.01.36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20.01.40	Metalli
20.02.01	Rifiuti biodegradabili (Sfalci e potature)
20.03.07	Rifiuti ingombranti

3. Presso il suddetto Centro di Raccolta le utenze non domestiche possono conferire in modo differenziato i rifiuti elencati di seguito.

C.E.R.	DESCRIZIONE
08.03.18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
15.01.01	Imballaggi di carta e cartone
15.01.02	Imballaggi di plastica
15.01.03	Imballaggi in legno
15.01.07	Imballaggi di vetro
20.01.10	Abbigliamento
20.01.25	Oli e grassi commestibili
20.01.32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31
20.01.40	Metalli
20.02.01	Rifiuti biodegradabili (Sfalci e potature)
20.03.07	Rifiuti ingombranti

Art.32 - Altre raccolte

1. E' istituito il servizio di raccolta differenziata di prossimità di pile esauste e farmaci scaduti.
2. I suddetti rifiuti vengono raccolti a mezzo di appositi contenitori stradali e devono essere conferiti dagli utenti in modo ordinato, evitando tassativamente il loro spargimento al di fuori dei contenitori.
3. Il Gestore del servizio effettuerà lo svuotamento dei contenitori con cadenza mensile o comunque atta ad evitarne la saturazione ed il successivo conferimento al Centro Comunale di Raccolta o, in alternativa, l'avvio diretto ad impianti di trattamento autorizzati.

TITOLO 4 - PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Art.33 - Autocompostaggio

1. Il compostaggio domestico rientra nell'attività di Autocompostaggio di cui alla lett. e), art. 183 del D.Lgs. 152/06, ed è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani, promossa con priorità alla stessa raccolta differenziata. E' praticabile presso le utenze domestiche residenti in edificio con giardino.
2. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di diverse metodologie (quali Cumulo, Composter autoprodotta, Composter di produzione industriale) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.
3. Non potranno essere accettate metodologie di trattamento che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
4. L'utenza che pratica il compostaggio domestico deve:

- a. provvedere ad una corretta miscelazione dei rifiuti da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sanificazione del materiale;
 - b. assicurare un adeguato apporto di ossigeno, anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c. seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
5. Possono essere compostati i seguenti materiali:
- a. rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del the, gusci di uova);
 - b. scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo: sfalcio dei prati, ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
 - c. segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;
 - d. cenere derivante esclusivamente da combustione di legno non trattato.
6. Il compostaggio individuale rientra nell'attività di Autocompostaggio di cui alla lett.e) art. 183 del D.Lgs. 152/06 ed è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani, promossa con priorità alla stessa raccolta differenziata, praticabile presso le utenze non domestiche aventi come attività prevalente la realizzazione di attività agricole e/o vivaistiche.
7. Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della TARI e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio individuale.
8. Il compostaggio individuale può avvenire con l'utilizzo delle seguenti metodologie:
- cumulo,
 - silo orizzontale;
- in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare, e tenendo conto delle distanze con gli altri insediamenti, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.
9. Non potranno essere accettate metodologie di trattamento che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
10. L'utenza che pratica il compostaggio individuale deve:
- a. provvedere ad una corretta miscelazione dei rifiuti da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sanificazione del materiale;
 - b. assicurare un adeguato apporto di ossigeno, monitorando in modo regolare l'andamento della temperatura del materiale e provvedendo al suo periodico rivoltamento, realizzato con attrezzature adeguate ai quantitativi da movimentare;
 - c. seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
- 11 Possono essere oggetto del compostaggio individuale esclusivamente rifiuti biodegradabili, costituiti da sostanza organiche naturali non pericolose derivanti dai soli processi produttivi direttamente realizzati dall'Utente, escludendosi pertanto rifiuti prodotti da terzi.
12. Gli utenti che effettuano il compostaggio domestico o individuale possono fruire di una riduzione della TARI, disciplinata dal vigente Regolamento della tassa.

Art.34 - Ecofeste

1. In ossequio agli obiettivi di prevenzione e recupero dei rifiuti, le manifestazioni sul territorio con somministrazione di cibo devono ispirarsi ai principi delle "Ecofeste", con le seguenti prescrizioni:
- per tutte le manifestazioni: obbligo della raccolta differenziata della frazione umida, degli imballaggi in plastica, della carta e cartone, degli imballaggi in vetro ed in metallo, degli oli esausti.
 - per le manifestazioni denominate "Ecofeste": utilizzo di stoviglie e bicchieri lavabili o compostabili, distribuzione bevande alla spina o in vuoto a rendere, nomina di un responsabile rifiuti della manifestazione.

2. Tutte le azioni relative alla raccolta differenziata, all'utilizzo di materiale riciclabile e/o riutilizzabile, dovranno essere ben evidenziate nel corso della festa, così da rendere partecipi tutti gli utenti.

3. Si dovrà dare particolare visibilità all'attribuzione della qualifica di "Ecofesta", sia mediante quanto previsto al comma 2, sia prevedendo specifiche informazioni da apporre sul materiale promozionale dell'evento.

TITOLO 5 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art.35 - Spazzamento: realizzazione del servizio e frequenze di intervento

1. Il servizio di gestione delle attività di spazzamento e vuotatura dei cestini portarifiuti stradali è garantito con frequenze diverse su:

- a. strade e piazze classificate di livello comunale;
- b. tratti urbani di strade provinciali e statali con particolare riguardo ai tratti in cui siano presenti edifici civili o produttivi;
- c. strade vicinali classificate di uso pubblico purché pavimentate;
- d. strade private soggette ad uso pubblico purché presentino i seguenti requisiti:
 - i. siano permanentemente aperte al pubblico transito;
 - ii. non vi sia la presenza di installazioni che lascino presagire possibili limitazioni al pubblico transito;
 - iii. siano dotate di pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - iv. siano dotate di un sistema di raccolta e convogliamento delle acque piovane;
- e. zone di pubblico passaggio in aree adibite a verde pubblico;
- f. sponde pubbliche di corsi d'acqua, purché accessibili ai mezzi meccanici.

2. Il servizio è svolto nelle aree comunali con diversa destinazione urbanistica, in modo da garantire livelli di pulizia adeguati connessi alla diversa fruibilità ed alla presenza di persone.

3. Il Comune può prevedere la presenza dei cestini portarifiuti /posacenere in tutte le zone ad alta frequentazione e passaggio, nei giardini pubblici ed all'ingresso/uscita di monumenti, musei e palazzi storici per i quali sia possibile la visita.

4. Tutti gli esercizi pubblici ed i negozi sono obbligati ad esporre, all'ingresso del negozio sulla pubblica via, idonei cestini portarifiuti /posacenere per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.

5. Il Funzionario Responsabile, in base agli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento ed al Contratto di Servizio in essere con il Gestore, prevede modalità e frequenze di intervento idonee al fine di garantire il normale decoro del territorio ed individua la collocazione di cestini stradali nel rispetto dei principi di cui presente Regolamento.

Art.36 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati

1. Il servizio di pulizia, raccolta e trattamento dei rifiuti effettuato sulle sponde di corsi d'acqua inaccessibili ai mezzi meccanici, nonché delle scarpate autostradali o di strade di proprietà di altri enti e ferroviarie, è a carico dei soggetti competenti.

2. Le aree ad uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi occupanti, conduttori o possessori e costantemente libere da materiali di scarto, anche abbandonati da terzi, e da crescita vegetale incontrollata, a tutela degli aspetti igienico-sanitari.

3. A tale scopo i suddetti devono provvedere, nei casi in cui risulti necessario, a realizzare recinzioni, canali di scolo o ogni altra opera ritenuta utile al fine di evitare l'inquinamento o l'impaludamento di dette aree, curandone successivamente la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

4. Qualora l'accumulo di rifiuti o l'impaludamento risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro congruo termine.

5. Trascorso inutilmente detto termine, il Sindaco emana ordinanza, in danno dei soggetti interessati, con la quale dispone, con urgenza, la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Art.37 - Pulizia dei mercati e dei posti di vendita ambulante all'aperto

1. Gli occupanti, a qualsiasi titolo, di aree di vendita ambulante, anche nei mercati all'ingrosso o al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto dei banchi di vendita e le relative adiacenze, anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura, provenienti dalla attività esercitata.

2. I rifiuti devono essere differenziati come prescritto dalla presente regolamentazione al fine di agevolare le operazioni di raccolta da parte del gestore del servizio.

Art.38 - Pulizia delle aree pubbliche occupate da esercizi pubblici o negozi, spettacoli viaggianti e per manifestazioni su aree pubbliche o private

1. I gestori di esercizi pubblici o negozi che occupino aree pubbliche o di uso pubblico devono mantenere pulito il suolo al di sotto degli arredi e delle attrezzature di vendita o sosta e nelle immediate adiacenze (es. fronte/accessi), anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura provenienti dalla attività esercitata e gestendoli secondo le modalità prescritte dal presente Regolamento.

2. Al termine dell'orario di apertura dell'esercizio o negozio l'area deve risultare perfettamente pulita.

3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti o luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite con oneri a carico degli occupanti. Il Comune potrà organizzare, tramite il Gestore, un idoneo servizio di spazzamento a completo carico degli occupanti ed in via solidale fra di loro.

4. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata, di particolare rilevanza quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, altre manifestazioni o sagre locali, con somministrazione di cibi e bevande, l'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta differenziata e trattamento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento accollandosene tutti gli oneri relativi. Il Comune trasmette al Gestore del servizio copia delle licenze, autorizzazioni o permessi di occupazione di suolo pubblico riguardanti eventi di ogni natura e specie, con la sola esclusione di occupazioni per:

- attività connesse all'esercizio dei diritti civili e politici costituzionalmente garantiti;
- banchetti di movimenti politici o di Associazioni Onlus

comunque non eccedenti i 16 metri quadrati, e sempre esclusa la somministrazione di bevande o alimenti.

5. Il Gestore del servizio, in funzione del tipo di eventi e sentito l'organizzatore, predispone idoneo preventivo di spesa da inoltrare agli organizzatori e per conoscenza al Comune. Il preventivo deve tener conto di tutti i costi per la raccolta e trattamento dei rifiuti, da effettuarsi secondo le modalità di raccolta differenziata in uso e degli eventuali servizi aggiuntivi di spazzamento del suolo pubblico per il ripristino del normale decoro, anche delle aree limitrofe e confinanti con la zona dell'evento eventualmente interessate. Il pagamento degli oneri viene regolato direttamente nei confronti del Gestore del servizio, che può richiedere il pagamento anticipato nella misura massima del 70% dei costi indicati nel preventivo di spesa. Le attività di cui al presente comma sono regolate da specifiche tariffe pubbliche definite dal Gestore in accordo con il Comune.

5. Tutti le attività di cui al presente articolo devono dotare le aree esterne in cui viene esercitata l'attività di idonei cestini portarifiuti, anche in materiale plastico semirigido e ripiegabile, per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.

6. Per le feste e manifestazioni patrocinata dal Comune la gestione dei rifiuti, comprensiva dello spazzamento stradale, è organizzata dal Comune.

Art.39 - Attività di volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dall'Amministrazione o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza e, comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione, è vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico:

- a. distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico;
- b. lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili.

2. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercizi devono collocare a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta litri per il deposito dei rifiuti minuti.

Art.40 - Carico e scarico di merci e materiali, rimozione degli ingombri

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti che diano luogo alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura su area pubblica o di uso pubblico deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

2. Qualora si verifichi la caduta su area pubblica o di uso pubblico del carico, o di parte di esso, da un veicolo, il proprietario del mezzo è tenuto a procedere, senza indugio, alla rimozione e pulizia dei luoghi.

3. In caso d'inosservanza, e su richiesta del Comune, la pulizia sarà effettuata a cura del Gestore del servizio.

4. Il Comune addebiterà al responsabile inadempiente il costo del servizio prestato, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi della normativa vigente in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

Art.41 - Pulizia di aree occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e priva di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno impegnarsi a ridurre tali inconvenienti (ad esempio attraverso il lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, etc.). Nel caso di mancata esecuzione interviene il Gestore del servizio, su richiesta del Comune, con diritto di rivalsa per ogni spesa sostenuta, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi della normativa vigente in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

Art.42 - Rimozione di scarichi abusivi su suolo pubblico o di uso pubblico

1. Qualora si verifichino scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o adibite ad uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione come in precedenza, raccogliendo e provvedendo allo smaltimento in proprio dei rifiuti e fornendo al Comune tutti gli elementi per la verifica della regolarità delle azioni compiute.

2. Sono fatti salvi la contestazione ed il sanzionamento delle inadempienze ai sensi della normativa vigente in materia e del presente Regolamento.
3. Qualora l'accumulo di rifiuti risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro un congruo termine.
4. Trascorso inutilmente detto termine, o anche immediatamente qualora la situazione richieda un intervento urgente, il Sindaco emana ordinanza avverso i soggetti interessati, disponendo con urgenza la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Art.43 - Obblighi di chi conduce animali domestici

1. Si rimanda al Regolamento consortile di polizia urbana.

Art.44 - Divieti

1. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità.
2. Tali rifiuti, se compatibili, dovranno essere immessi, unicamente, negli appositi cestini portarifiuti stradali.
3. I mozziconi di sigarette devono essere ben spenti prima di essere introdotti nei cestini portarifiuti stradali ovvero inseriti negli appositi raccoglitori.

TITOLO 6 - SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI FINALI

Art.45 - Preposti alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di polizia Giudiziaria, ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento, alle Guardie delle Associazioni munite di Decreto Prefettizio ex art. 133 e 138 del T.U.L.P.S. ed appositamente delegate dal sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla l. 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.
3. Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della l. 689/81.

Art.46 - Verifiche e controlli

1. I soggetti autorizzati possono eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento. Tali attività potranno essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato da specifiche utenze o agglomerati di utenze.
2. Gli addetti al servizio di raccolta porta a porta, su indicazione del Comune, devono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi siano di provenienza di una singola utenza certa e non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. In tal caso il Gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo riconfezionamento.
3. I verbali di accertamento dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale, che ne curerà l'iter procedimentale.

4. Sono fatte salve le competenze degli altri Agenti ed Ufficiali della Polizia Giudiziaria di cui agli artt. 55 e 57 C.P.P.

Art.47 - Regime sanzionatorio

1. Le infrazioni al presente Regolamento sono punite:
- per quanto ricade nelle violazioni previste dal Testo Unico Ambientale con le sanzioni amministrative o penali previste all'art. 255 e seguenti della norma stessa;
 - per le altre violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento con le specifiche sanzioni di cui alla seguente tabella, in conformità a quanto previsto dagli artt. 16, 17 e 18 della Legge 689/1981.

Violazione	Sanzione (€)	
	minimo	massimo
Scarico ed abbandono di rifiuti urbani non ingombranti in area pubblica o privata ad uso pubblico – art. 14	100,00	500,00
Scarico ed abbandono di rifiuti urbani ingombranti in area pubblica o privata ad uso pubblico – art. 14	100,00	500,00
Scarico ed abbandono di rifiuti speciali non pericolosi in area pubblica o privata ad uso pubblico – art. 14	100,00	500,00
Scarico ed abbandono di rifiuti speciali pericolosi in area pubblica o privata ad uso pubblico – art. 14	100,00	500,00
Utilizzo improprio dei cestini portarifiuti – art. 14	50,00	300,00
Danneggiamento volontario contenitori assegnati – art. 17	50,00	300,00
Conferimento di materiale pungente e/o tagliente privo di adeguata protezione – art. 19	50,00	300,00
Mancato rispetto delle procedure e modalità di raccolta e conferimento – art. 14	50,00	300,00
Conferimento al circuito comunale effettuato da soggetto non avente titolo – art. 14	80,00	500,00
Accesso al Centro di Raccolta in orario differente da quello di apertura al pubblico – art. 21	100,00	500,00
Violazioni prescrizioni di fruizione Centro di Raccolta – art. 21	100,00	500,00
Mancata/scorretta differenziazione dei rifiuti prodotti da manifestazioni/feste – art. 34	100,00	500,00
Mancata pulizia delle aree pubbliche occupate da esercizi pubblici, negozi, spettacoli viaggianti e manifestazioni – art. 38	150,00	500,00
Distribuzione volantini pubblicitari, posizionamento non autorizzato di distributori materiale pubblicitario – art. 39	100,00	300,00
Mancata pulizia aree sulle quali si effettuano operazioni di carico e scarico – art. 40	150,00	500,00
Mancata pulizia di aree occupate da cantieri – art. 41	150,00	500,00
Conferimento nei contenitori stradali di frazioni di rifiuto diverse da quelle previste per lo specifico contenitore- art. 18	25,00	150,00
Utilizzo dei contenitori stradali pieni che non consentono un idoneo contenimento dei rifiuti- art. 32	25,00	150,00
Incendio di rifiuti in area pubblica o privata- art. 14	100,00	500,00
Divieto di cernita dei rifiuti conferiti – art. 14	25,00	150,00
Divieto di intralciare l'opera degli addetti ai servizi – art. 14	50,00	300,00
Detenzione dei rifiuti urbani in modo non idoneo – art. 14	25,00	150,00
Esposizione dei rifiuti in giorni e orari diversi da quelli previsti dal servizio di raccolta – art. 18	25,00	150,00
Mancato ritiro dei contenitori nei termini stabiliti – art. 18	25,00	150,00
Conferimento di tipologie di rifiuto diverse da quelle previste al servizio di raccolta domiciliare- art. 18	25,00	150,00

Inosservanza della pulizia di fabbricati, aree e terreni non edificati – art. 36	75,00	450,00
--	-------	--------

Art.48 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività.
2. Eventuali norme previste in altri regolamenti comunali ed in contrasto con le disposizioni di cui al presente debbono considerarsi abrogate.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, Edilizia, Polizia Locale, Polizia Mortuaria, dei servizi di fognatura, di applicazione della TARI, nonché la vigente normativa regionale e statale per quanto applicabili.

Art.49 - Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa sovraordinata, con particolare riferimento alla materia disciplinata dal titolo IV del D.Lgs.152/2006.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere riferiti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO 1

CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA: CARATTERISTICHE, MODALITA' DI GESTIONE ED ACCESSO

Caratteristiche generali

Il Centro di Raccolta Comunale è un'area realizzata ai sensi del D.M. 08.04.2008, destinata a raccogliere e stoccare le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata.

La gestione del Centro di Raccolta deve essere effettuata da soggetti iscritti alla categoria 1 sottocategoria Gestione Centri di Raccolta dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (D.M. 120/2014), sulla base di apposito atto di affidamento del Comune.

Ubicazione

Il Centro di Raccolta è allocato in area di proprietà comunale, sita in Via Prealpina Inferiore.

Elementi strutturali ed attrezzature del Centro di Raccolta

Gli elementi strutturali e le attrezzature che compongono il Centro di Raccolta sono i seguenti:

- viabilità d'accesso;
- aree a verde interne;
- piazzali pavimentati e parcheggi interni;
- viabilità interna e di servizio;
- edifici di servizio;
- servizi (recinzione, reti tecnologiche, illuminazione interna ed esterna);
- attrezzature.
- Videosorveglianza;

Rifiuti conferibili al Centro di Raccolta.

Il Centro di Raccolta è destinato alla raccolta, stoccaggio, avvio a recupero/smaltimento, nel rispetto della normativa vigente (D.M. 08.04.2008 e D.Lgs. 152/2006), delle seguenti tipologie di rifiuto:

- Frazioni di rifiuto urbano derivanti da iniziative di raccolta differenziata organizzate sul territorio comunale, quali, a titolo di esempio, raccolta porta a porta della carta, dei contenitori per liquidi in plastica, del vetro etc.
- Frazioni di rifiuto urbano conferite direttamente da utenze domestiche, per le quali presso il Centro di Raccolta sia stato attivato l'idoneo servizio di raccolta.
- Rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche per i quali presso il Centro di Raccolta sia stato attivato l'idoneo servizio di raccolta, conferiti direttamente dai produttori/detentori oppure dal Gestore del servizio comunali di igiene urbana.
- Specifiche tipologie di rifiuti prodotti da utenze domestiche conferite da soggetti tenuti al loro ritiro in base alle vigenti normative settoriali.

Non sono conferibili in nessun caso i rifiuti speciali e i rifiuti speciali pericolosi.

Operatori addetti al servizio

Sono operatori addetti al servizio di gestione del Centro di Raccolta:

- i soggetti incaricati dal gestore per la vigilanza, il controllo, la manutenzione del Centro di Raccolta, nonché per controllare la fase di corretto conferimento da parte dell'utenza;
- i soggetti incaricati dall'Amministrazione Comunale di prelevare e avviare a recupero/smaltimento i rifiuti.

Modalità di accesso al Centro di Raccolta

L'accesso al Centro di raccolta, finalizzato al conferimento dei rifiuti, potrà avvenire:

- direttamente e senza alcuna preventiva autorizzazione da parte delle utenze domestiche;
- direttamente e senza alcuna preventiva autorizzazione da parte di utenze non domestiche, per conferimenti di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche per quantitativi che non superino i 5 mc;
- dietro preventiva autorizzazione concessa dagli operatori presenti presso il Centro di Raccolta da parte di utenze non domestiche per conferimenti di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche per quantitativi che superino i 5 mc;
- direttamente e senza alcuna preventiva autorizzazione da parte Gestore del servizio.

L'accesso a soggetti diversi da quelli elencati ai punti precedenti è vietato.

Lo scarico dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche è ammesso solo alle utenze che siano regolarmente iscritte alla Categoria 2-bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

E' facoltà degli operatori addetti al servizio richiedere alle utenze non domestiche che effettuano il conferimento dei rifiuti urbani l'esibizione di copia conforme all'originale della vigente iscrizione alla Categoria 2-bis dell'Albo Nazionale Gestori rifiuti.

E' facoltà degli operatori addetti al servizio richiedere alle utenze domestiche e non domestiche che intendono effettuare il conferimento dei rifiuti l'esibizione di idoneo pass abilitativo allo scarico assegnato dal Comune, laddove previsto.

Modalità di conferimento dei rifiuti

Il conferimento dei rifiuti presso il Centro di Raccolta deve essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- le diverse frazioni di rifiuto dovranno essere separate preliminarmente al conferimento, in modo da permetterne una facile e rapida deposizione nei contenitori o negli spazi ad esse dedicati, senza rischi di sversamenti o occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati;
- il conferimento avverrà alla presenza degli operatori addetti al servizio, solo dopo loro formale assenso allo scarico, nei contenitori o negli spazi indicati.

A conferimento ultimato, il soggetto che lo ha effettuato ha l'obbligo di provvedere alla pulizia dell'area che eventualmente fosse stata soggetta a insudiciamento, a causa di accidentali sversamenti. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale, dietro segnalazione degli operatori addetti al servizio, potrà rivalersi nei modi di cui al presente Regolamento.

In caso di insufficienza di spazio per lo stoccaggio del rifiuto in arrivo, gli operatori addetti al servizio potranno temporaneamente negare l'assenso allo scarico, rinviando l'utente ad un momento successivo.

L'assenso allo scarico potrà essere negato dagli operatori addetti al servizio per quel rifiuto che presenti caratteristiche non adeguate al processo di recupero/smaltimento cui dovrà essere destinato.

L'assenso allo scarico sarà sempre e comunque negato per tutti i rifiuti che non siano compresi nell'elenco di cui all'articolo 30 del Presente Regolamento.

Eventuali richieste di chiarimento o segnalazioni da parte dell'utenza relative ai servizi di igiene urbana dovranno essere inoltrate all'Ufficio Tecnico del Comune.

Modalità di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti presso il Centro di Raccolta

Lo stoccaggio, la movimentazione delle frazioni di rifiuto all'interno del Centro di Raccolta ed il loro prelievo al fine del conferimento agli impianti di trattamento verranno effettuate esclusivamente dagli operatori addetti al servizio, con l'impiego di attrezzature idonee nonché rispondenti alla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

E' fatto divieto del prelievo dal Centro di Raccolta di qualsiasi tipo di rifiuto da parte di soggetti diversi da quelli indicati al presente allegato.

Il Gestore del servizio è tenuto alla corretta compilazione dei formulari di identificazione di cui al DM 1.4.98 n.145, nonché alla corretta tenuta dei registri di carico e scarico di cui al DM 1.4.98 n.148.

Orari di apertura al pubblico

Gli orari di apertura all'utenza del Centro di Raccolta sono così determinati:

Estivo: (dal 1 aprile al 30 settembre)

- martedì, dalle 17.00 alle 19.00;
- sabato dalle ore 08.30 alle 12.30;

Invernale: (dal 1 ottobre al 31 marzo)

- martedì, dalle ore 16.00 alle 18.00;
- sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.30.

Eventuali variazioni verranno determinate con Delibera di Giunta.

ALLEGATO 2

SCHEDA RACCOLTE PORTA A PORTA: RIFIUTI AMMESSI E VIETATI

FRAZIONE UMIDA
Cosa SI'
<ul style="list-style-type: none">➤ avanzi della preparazione e del consumo dei pasti, come: resti di frutta, verdura e alimenti, avanzi di cibo, lische di pesce, ossa, gusci di uovo, fondi di caffè (comprese cialde in carta), the e tisane anche in bustina o cialda di carta, gusci di molluschi e carapaci di crostacei, tovaglioli anche colorati e usati, carta assorbente sporca di olio ed alimenti, fazzoletti di carta usati➤ lettiere per animali, se di tipo biodegradabile, purchè in piccole quantità (massimo quantitativo: quello prodotto settimanalmente)➤ scarti vegetali non alimentari, purchè di origine domestica (es. fiori recisi), in piccole quantità➤ sacchetti in plastica biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI 13432 e riportanti il marchio "Compostabile CIC" <div style="text-align: center;"></div>

FRAZIONE UMIDA
Cosa NO
<ul style="list-style-type: none">➤ posate, piatti, bicchieri monouso in plastica➤ pannolini ed assorbenti usati➤ sacchetti in plastica➤ cialde e capsule di caffè in plastica o alluminio➤ lettiere per animali, se di tipo non biodegradabile

CARTA E CARTONE

Cosa SI'

- giornali, riviste, fumetti, tutta la stampa commerciale (dèpliant, pieghevoli pubblicitari)
- sacchetti per gli alimenti, per il pane o per la frutta (anche con finestrella in plastica), i sacchetti di carta con i manici (shopper)
- i fogli di carta di ogni tipo e dimensione (dai poster ai foglietti di istruzione dei farmaci), le buste delle lettere (anche quelle con finestrella)
- tutte le scatole di cartoncino per prodotti alimentari e non alimentari, le fascette in cartoncino delle conserve e degli yogurt, scatole dei farmaci, scatoloni (anche quelli di TV ed elettrodomestici - non importa la grandezza dell'imballo, basta che sia di cartone)
- cartoni della pizza, piatti e i bicchieri in carta, anche se laminata in plastica o Mater Bi vanno bene, anche se sporchi - Attenzione! gli avanzi di pizza/cibo vanno messi nell'umido
- cartoni o contenitori per bevande e alimenti quali succhi di frutta, vino, latte, panna, ecc. e per verdure quali piselli, fagioli, polpa di pomodoro, ecc., costituiti principalmente da carta, accoppiata con altri materiali quali plastica e talvolta alluminio (noto come Tetra Pak); devono essere conferiti vuoti, sciacquati e schiacciati

NB Lettere riservate possono essere spezzettate per mantenere la privacy prima di essere destinate alla Raccolta Differenziata.

CARTA E CARTONE

Cosa NO

- tutti i materiali non cellulosici,
- la carta da cucina (scottex e tovaglioli, anche colorati) unta o con residui di cibo e i fazzoletti usati
- carta/cartone sporchi di vernice o di olio minerale
- la carta plastificata, la carta oleata o resistente ai grassi, la carta da forno, la carta chimica (carta copiativa, carta termica di fax e scontrini)
- materiale accoppiato quali i sacchetti dei biscotti (in carta+plastica+alluminio), a meno che sull'imballo non sia scritto che è riciclabile con la carta

IMBALLAGGI IN VETRO E METALLO

Cosa SI'

- Tutti gli imballaggi in vetro come bottiglie, barattoli, vasetti, di qualsiasi colore, svuotati da eventuali evidenti residui
- Latte e lattine vuote in alluminio e banda stagnata, tappi metallici, vaschette e fogli in alluminio, pentole di piccole dimensioni, caffettiere, grucce metalliche da tintoria

IMBALLAGGI IN VETRO E METALLO

Cosa NO

- oggetti e cocci di ceramica, vetroceramica (pirex), cristallo
- lampadine, lampade a scarica (neon /risparmio energetico)
- specchi
- termometri al mercurio
- contenitori in vetro o in metallo pieni o parzialmente pieni che riportano uno dei simboli dei rifiuti pericolosi



corrosivo



pericoloso



pericoloso



infiammabile

IMBALLAGGI IN PLASTICA

Cosa SI'

- bottiglie (per acqua, bibite, olio, succhi, latte, ecc.), flaconi e dispenser (per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, shampoo, ecc.)
- tubetti del dentifricio
- vasetti (per yogurt, dessert, gelati, creme etc.)
- vaschette e confezioni varie, anche in polistirolo espanso e di qualsiasi colore (per frutta, verdura, carne, pesce, ecc.)
- buste e sacchetti per alimenti in genere, inclusi quelli in plastica argentata di patatine, caramelle -anche il singolo involucro- uova di Pasqua, surgelati
- film e pellicole, anche raggruppanti più unità di prodotto, reti per frutta e verdura, blister e involucri sagomati (es. gusci per giocattoli, pile, articoli di cancelleria, ...), film a "bolle", cuscini d'aria (meglio se sgonfiati), chips in polistirolo espanso, imballi di mobili ed elettrodomestici, custodie da tintoria;
- sacchi vuoti (per prodotti da giardinaggio, alimenti per animali, detersivi, ecc.)
- vasi da vivaio utilizzati esclusivamente per la vendita e il trasporto di piantine da trapiantare in giardino o nell'orto
- sacchetti e buste in plastica di negozi e supermercati
- imballaggi in plastica di prodotti pericolosi, come candeggina, disotturante per lavandini, alcool, ammoniaca, purchè in piccole quantità e vuoti
- piatti e bicchieri monouso in plastica, anche sporchi, ma privi di residui di alimenti

IMBALLAGGI IN PLASTICA

Cosa NO

Gli oggetti in plastica che non sono imballaggi non vanno conferiti al servizio di raccolta porta a porta degli imballaggi in plastica. Esempio:

- i giocattoli (palloni, salvagente, bambole etc.)
- i videogiochi e gli elettrodomestici (RAEE)
- le spugne usate e i guanti in plastica
- le audio e video cassette, i cd, dvd e loro custodie, i floppy disk
- i pennarelli, le biro e gli articoli di cancelleria
- i rasoi, gli spazzolini da denti, pettini, spazzole, ciabatte
- radiografie e pellicole fotografiche
- borse durevoli, cartelle, portadocumenti
- vasi da fiori acquistati vuoti, catini, secchi e secchielli

RIFIUTO URBANO RESIDUO

Cosa SI'

- piccoli cocci in ceramica, cristallo, pyrex
- musicassette, videocassette, CD, DVD, floppy disk e loro custodie
- guanti e spugne
- assorbenti igienici usati
- oggetti in plastica che non siano imballaggi (tranne piatti e bicchieri monouso) o RAEE
- carta oleata, plastificata, resistente ai grassi, carta chimica (carta copiativa, carta termica del fax e di scontrini ...), carta e cartone sporchi di vernice o olio o solventi
- cialde e capsule di caffè in alluminio o plastica
- radiografie, pellicole fotografiche
- mozziconi di sigaretta spenti
- lettieri per animali domestici non biodegradabili
- tutti i rifiuti che non possono essere conferiti ai servizi di raccolta differenziata

RIFIUTO URBANO RESIDUO

Cosa NO

- tutti i rifiuti che devono essere conferiti ai servizi di raccolta differenziata

INGOMBRANTI

Cosa SI'

- rifiuti costituiti da beni di consumo durevoli destinati alla dismissione, quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che, per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito del rifiuto urbano
Ad esempio: mobili ed elementi di arredo (mobiletti, sedie, poltrone, ...), reti per materassi, materassi, ...

INGOMBRANTI

Cosa NO

- tutti i materiali che per dimensioni e peso possono essere differenziati conferendoli in altre frazioni